

Verbale di Assemblea del 28.03.2022

In data 28 marzo 2022, alle ore 17,30, si è riunita presso viale Bologna 332, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione CoMete Scuole dell'Infanzia Cattoliche, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione e modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Don Davide Brighi*, che, constatato che sono presenti n. 08 soci aventi diritto al voto su n. 10 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 11, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora *Valentina Rimessi*.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere **ad una integrazione dello Statuto al fine di ottenere l'iscrizione al registro unico del Terzo Settore, così come richiesto dall'ufficio regionale del RUNTS con comunicazione pervenuta dalla regione Emilia Romagna tramite pec.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di associazione non riconosciuta.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,00.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



Soci presenti all'assemblea

Brighi don Davide

Valmori Tania

Rimessi Valentina

Colafrancesco Franco

Recine Paola

Guardigli don Carlo

Dassani Marta

Brognoli don Felice

Don

Tania Valmori

Valentina Rimessi

Franco Colafrancesco

Paola Recine

don Carlo Guardigli

Marta Dassani

Brognoli don Felice

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì - Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il **1 APR. 2022**

N. **589**

Mod. **3**

€

Euro

L'ADDETTO AL SERVIZIO

[Signature]



ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. il 11 APR. 2022
N. 589 SENZA



STATUTO TIPO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Statuto Associazione COMETE-Scuole dell'Infanzia cattoliche COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

1. Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione denominata "CoMete-Scuole dell'Infanzia Cattoliche" Ente del Terzo Settore (ETS) con sede in Forlì, Via Bologna 332 con lo scopo di coordinare e offrire servizi alle scuole di indirizzo cattolico; la durata dell'associazione è illimitata ed essa è retta dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Finalità

L'associazione è culturale e non ha scopo di lucro.

L'Associazione svolge attività ai sensi dell'art. 5 c.1 DLgs. 117/2017 lett. D): Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative. L'associazione inoltre intende valorizzare e sostenere la cultura dell'educazione, difendere la libertà di scelta delle famiglie e la libertà di insegnamento, promuovere un'effettiva parità in ambito scolastico e formativo, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rilevanza dell'educazione e del capitale umano per lo sviluppo della società.

L'associazione trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nella esperienza cristiana e nella dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Ritiene necessario, a tal fine, intraprendere i contatti con le Diocesi a garanzia della linearità della propria attività.

3. Attività

L'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Promuove la riflessione e lo sviluppo di modelli istituzionali, pedagogici e organizzativi espressione dell'autonomia dei soggetti educativi e formativi;**
- **Sostiene la vita dei soci e di terzi anche attraverso la costituzione di strutture di servizio;**
- **Svolge funzioni e compiti di studio, ricerca e documentazione, di promozione e diffusione, di programmazione e innovazione;**
- **Rappresenta i soci nei confronti di soggetti pubblici e privati.**

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione attiva servizi e cura progetti;

- **Per l'assistenza e la consulenza allo svolgimento delle attività istituzionali, dei soci, di terzi, sul piano culturale, pedagogico-didattico, scientifico;**
- **Per l'assistenza e la consulenza alla gestione amministrativo-contabile;**
- **Per la predisposizione di iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento del personale in servizio gestendo il coordinamento pedagogico e organizzando corsi di aggiornamento;**
- **Per il sostegno alle scuole nell'apertura ad esperienze educative esterne (Tirocini, formazione, stage...)**
- **Per il sostegno alle scuole nella gestione delle problematiche relative alle normative obbligatorie stabilite dalle leggi dello stato in materia di sicurezza**
- **Per l'organizzazione di convegni, dibattiti, seminari di tipo professionale e spirituale rivolto alle educatrici delle scuole;**

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati ma potrà anche avvalersi di professionisti, imprese e servizi esterni.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate dal Consiglio Direttivo, quale organo preposto, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Tutte le attività potranno essere svolte dall'Associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti di formazione accreditati e soggetti che condividono le finalità della Associazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

SOCI

4. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. Possono inoltre essere soci gli enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori:** quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o quelli che sono stati dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione;
- **Soci Benemeriti:** quelli che per la loro competenza nei settori di interesse dell'Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e promosso gli scopi;
- **Soci Ordinari:** quelli che versano la quota associativa annuale.

Tutti i Soci, appartenenti alle categorie di cui sopra, hanno gli stessi diritti e doveri. È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve motivare le delibere di rigetto della domanda di ammissione entro 60gg.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 117/2017, entro 60gg. dal diniego, il socio non ammesso ha facoltà di presentare ricorso per il riesame della domanda.

L'organo preposto al riesame della domanda è individuato nell'assemblea dei soci, convocata in sede straordinaria.

La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

6. Diritti e doveri dei soci

I Soci hanno diritto di prendere visione, oltre che delle scritture contabili di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 117/2017, anche dei libri sociali obbligatori (Libro degli associati, libro adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi sociali, registro volontari).

L'esercizio di tale diritto può essere esercitato sia in forma verbale che scritta a mezzo mail, direttamente al Segretario dell'Associazione.

Le evasioni delle richieste saranno perfezionate entro 15 giorni dalla data della stessa, mettendo a disposizione la documentazione nei locali ove sono conservati.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e secondo quanto disposto dal regolamento dell'Associazione, se esistente.

7. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione per le seguenti cause:
 - per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;

- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- c) per ritardato pagamento dei contributi protratto oltre un anno;
- d) per decesso del socio.

Le cause di esclusione assumono efficacia alla data della deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati.

8. Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- se nominati, i Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA

9. Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci

10. Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale e presso eventuali sedi secondarie o operative in cui l'associazione svolge le proprie attività.

Tale affissione deve avvenire almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

11 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria in prima convocazione, deliberano con la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera per le modifiche statutarie e/o lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Quando l'assemblea delibera sull'elezione del Consiglio Direttivo, il segretario predispone l'elenco dei soci fondatori presenti affinché gli stessi possano eleggere, a maggioranza semplice, i membri del Consiglio Direttivo di loro competenza.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare fino a un massimo di altri 2 soci, purché munito di delega scritta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vice presidente se presente. Nel caso di assenza di entrambi da una persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente tra i presenti.

12. Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

13. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
 - a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
 - b) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente ed eventuali altri organi sociali e se ritenuto opportuno, i revisori dei conti;
 - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
 - d) deliberare sulla corretta attività dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti
- in sede straordinaria:
 - a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
 - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
 - e) deliberare sul riesame delle domande di ammissione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) stabilisce l'importo delle quote minime annue di associazione e le modalità di versamento delle stesse;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- d) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- f) deliberare l'esclusione dei soci;
- g) qualora lo ritenga opportuno, assimilare a soci fondatori dei soci la cui domanda di adesione all'Associazione sia pervenuta in un momento successivo la costituzione della stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

15. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri nominati dall'assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati.

16. Riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal vice presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale

PRESIDENTE

17. Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

18. Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

REVISORI DEI CONTI

19. Compiti dei Revisori dei Conti

L'Assemblea, se necessario, nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro, qualora, per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

I Revisori dei Conti, se nominati vigilano sulla gestione finanziaria della Associazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuano verifiche di cassa.

20. Elezioni dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti possono essere nominati dall'assemblea in numero massimo di tre e durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

FINANZE E PATRIMONIO

21. Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;**
- b) da versamenti volontari degli associati;**
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;**
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;**
- e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;**
- f) da entrate pervenute a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.**

NORME FINALI E GENERALI

22. Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

23. Divieto di distribuzione degli utili.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

24. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, c. 1 del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel Caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolvere alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, c. 1, del D.Lgs. 117/2017.

25. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

26. Rinvio

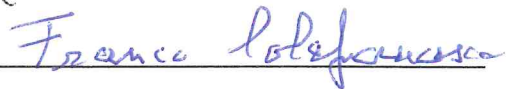
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai presenti generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Forlì, 28/03/2022

BRIGHI DAVIDE (Il Presidente)



COLAFRANCESCO FRANCO (il Vice Presidente)



RIMESSI VALENTINA (Il segretario)

